

Guida alla Fatturazione Elettronica B2B

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

*Cos'è, come funziona e
come adottarla*

La scadenza è vicina! Per non arrivare impreparato, ecco quello che devi sapere sin da ora.

In questa breve guida ti presentiamo lo scenario normativo e le modalità operative per l'implementazione della Fatturazione Elettronica, scoprirai che questo passaggio può rappresentare un'opportunità per migliorare la gestione dei documenti e dei processi della tua azienda!

Per cominciare: cosa si intende per Fatturazione Elettronica?

La Fatturazione Elettronica è la gestione digitale del processo di emissione, trasmissione, ricezione ed infine conservazione del documento, mediante procedure e tecnologie nel rispetto della normativa vigente, in primis la normativa IVA di cui al DPR 633/1972.

Il legislatore italiano ha contemplato sin dal 2004 la possibilità di attuare processi di Fatturazione Elettronica, indicando requisiti e procedure in un approccio, inizialmente, di neutralità tecnologica. Le prime norme non prevedevano infatti obblighi tecnologici specifici riguardo al formato ed ai canali di trasmissione delle fatture. Con il recente quadro normativo, il legislatore si è indirizzato su specifiche tipologie di fattura, in un progressivo approccio di standardizzazione tecnologica a livello nazionale, dapprima per le fatture verso gli Enti Pubblici (cosiddetta “fattura PA”) e, quindi, per tutta la Fatturazione B2B.

Secondo la normativa in vigore, il formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli di legge.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse al destinatario mediante uno specifico canale: il Sistema di Interscambio nazionale (SdI), già in uso da qualche anno per le fatture della Pubblica Amministrazione.

Il ruolo di SdI

Che cos'è il Sistema di Interscambio? Si tratta di un sistema informatico, gestito dall'Agenzia delle Entrate, che funziona esattamente come un servizio di recapito elettronico certificato. SdI ha 3 importanti funzioni:

- ricevere le fatture sotto forma di file XML con le caratteristiche della fattura elettronica;
- effettuare tutti i controlli necessari sui file ricevuti;
- inoltrare le fatture ricevute ai destinatari delle fatture;
- SdI gestisce anche l'invio delle seguenti notifiche relative all'esito della trasmissione;
- notifica di scarto: viene inviata entro 5 giorni al trasmittente se il file trasmesso non supera i controlli previsti da SdI (in questo caso la fattura si considera non emessa);
- notifica di mancata consegna: viene inviata se l'inoltro al destinatario fallisce;
- ricevuta di consegna: viene inviata al trasmittente della fattura per confermare l'avvenuta consegna della fattura al destinatario.

Ad ogni ricevuta è apposto da SdI un sigillo elettronico avanzato che ne garantisce autenticità e integrità e fornisce prova che la fattura è stata elaborata correttamente passando tutti i controlli, attestando dunque che la fattura si può considerare legalmente emessa.

Uno sguardo alla normativa: cosa prevede l'obbligo di Fatturazione Elettronica B2B?

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018)

L'obbligo di Fatturazione Elettronica tra privati è stato stabilito dalla Legge di Bilancio 2018. La legge prevede che dal 1 gennaio 2019 tutti i privati in Italia (esclusi i cosiddetti "minimi") debbano emettere, nei confronti dei soggetti italiani, solo ed esclusivamente fatture elettroniche, in tracciato XML, veicolate attraverso il Sistema di Interscambio e archiviabili esclusivamente in modalità digitale. Le fatture cartacee tradizionali o i soli PDF non potranno più essere pagati né registrati in contabilità.

Dal 1 gennaio 2019 ogni azienda dovrà quindi essere attrezzata per produrre, inviare e ricevere fatture in formato elettronico. La scadenza è anticipata al 1 Luglio 2018 per le cessioni di carburanti per autotrazione e per i subappalti della PA, ad eccezione delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione, prorogata al 1 gennaio 2019 dal recente DL 28 giugno 2018 n. 79.

In virtù del passaggio di tutte le fatture italiane attraverso SdI, viene abolito l'obbligo dello "spesometro". La Legge di Bilancio disciplina che i dati da trasmettere attraverso SdI saranno, quindi, solo quelli delle operazioni transfrontaliere, con cadenza mensile.

Provvedimento n. 89757 del 30 Aprile 2018

Con questo Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche della Fatturazione Elettronica tra privati. Il provvedimento contiene al suo interno diverse novità che mirano alla semplificazione dell'iter di gestione delle fatture elettroniche. Tra gli aspetti più importanti, va segnalata l'eliminazione delle notifiche di rifiuto e accettazione di parte ricevente.

Il Provvedimento conferma inoltre che la data di emissione coinciderà con la data indicata in fattura, indipendentemente dal momento di consegna.

E' confermata la possibilità di ricorrere ad un intermediario (ad esempio un fornitore di servizi in outsourcing) sia per l'invio che per la ricezione dei file.

Sarà reso disponibile un servizio di registrazione per consentire al ricevente di indicare un "indirizzo telematico" (proprio o di un intermediario) che SdI utilizzerà indipendentemente dal codice destinatario specificato nel file fattura. Se è utilizzato tale servizio, le fatture saranno quindi sempre recapitate all'indirizzo telematico registrato.

In caso di impossibilità di recapito, ad esempio qualora il destinatario non si fosse registrato, né avesse dichiarato al fornitore l'indirizzo telematico, SdI depositerà la fattura nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, e notificherà al soggetto emittente la necessità di contattare il destinatario per comunicare l'avvenuto deposito della fattura. Ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione alcuni strumenti per la gestione della Fatturazione Elettronica, pensati in particolare per le imprese di piccole dimensioni con limitati volumi di fatturazione: una procedura web e un'app per la predisposizione e trasmissione a SdI della fattura elettronica; un servizio web di generazione di QRCode, utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del destinatario e del relativo indirizzo telematico; infine un servizio di Conservazione (non esteso però alle ricevute), a cui occorre dare esplicita adesione accettando le condizioni di servizio.

Infine il provvedimento consente una semplificazione ai fini dell'invio dati delle operazioni transfrontaliere per il ciclo attivo: è possibile trasmettere direttamente la fattura estera in formato XML a SdI per evitare l'onere dell'invio mensile, almeno per i documenti emessi. In questo caso SdI si limiterà a memorizzare i dati e non effettuerà il recapito delle fatture ai destinatari esteri, che dovrà essere gestito con i consueti canali sinora utilizzati.

Circolare 8/E del 30 aprile 2018

La Circolare contiene alcuni chiarimenti, in vista dell'imminente partenza dell'obbligo di Fatturazione Elettronica per quanto riguarda le cessioni di benzina o di gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Nella Circolare viene specificato che l'anticipazione dell'obbligo al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.

Viene precisato inoltre che per tutte le operazioni avvenute nello stesso mese, potrà essere emessa un'unica fattura elettronica entro il giorno 15 del mese successivo.

Nella Circolare vengono infine specificati i metodi di pagamento idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni (uniche forme di pagamento valide ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità dei costi).

Relativamente alle cessioni nell'ambito di contratti d'appalto della Pubblica Amministrazione, l'obbligo riguarderà oltre ai rapporti "diretti" tra appaltatore e PA, anche quelli tra il primo e gli eventuali subappaltatori.

DL 28 giugno 2018 n. 79

Il DL n°79 prevede la proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019.

Resta invece invariato al 1 luglio l'obbligo per quanto riguarda i passaggi precedenti alla vendita presso gli impianti stradali (dunque il posticipo non interesserà i grossisti), così come le norme relative alla tracciabilità dei pagamenti (carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari).

Resta confermata l'entrata in vigore, sempre dal 1° luglio, della fattura elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della PA.

In concreto: le scadenze previste dell'attuazione dell'obbligo normativo

1 luglio 2018: carburanti e subappalti fanno da apripista

La Fatturazione Elettronica diventa infatti obbligatoria per le prestazioni aventi a oggetto:

- cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere usati come carburanti per motori per autotrazione: la fattura elettronica sarà obbligatoria* per ottenere le deduzioni fiscali dei costi e le relative detrazioni IVA, che verranno riconosciute solo a fronte di pagamenti tracciabili. Le aziende potranno attrezzarsi, ad esempio, con carte di pagamento con le principali compagnie petrolifere, in modo da ricevere un'unica fattura mensile, riepilogativa delle spese di ogni singolo veicolo/dipendente.
- prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che partecipano ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con un'Amministrazione Pubblica.

**ad eccezione delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione, prorogata al 1 gennaio dal recente DL 28 giugno 2018 n. 79.*

1 gennaio 2019: obbligo di Fatturazione Elettronica per tutti

La Fatturazione Elettronica diventerà obbligatoria per tutte le operazioni effettuate nei confronti di altri privati o titolari di partita IVA, a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Per le operazioni transfrontaliere, invece, SdI non effettuerà il recapito delle fatture ai destinatari esteri: questa procedura andrà gestita con i consueti canali sinora utilizzati, contestualmente all'eventuale invio della fattura XML a SdI (qualora le fatture non siano trasmesse anche a SdI, ci sarà l'obbligo di comunicazione mensile dei dati fatture).

L'obbligo riguarderà anche le fatture emesse ai consumatori finali (B2C): in questo caso le fatture elettroniche saranno rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, mentre il fornitore dovrà mettere a disposizione del cliente una copia della fattura elettronica oppure una copia analogica, con facoltà da parte del cliente di rinunciare se decide di impiegare la sola fattura messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Sono esentati dall'obbligo di Fatturazione Elettronica solo i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono del cosiddetto regime di vantaggio o del regime forfettario.

Sono previste sanzioni in caso di non osservanza: trovano infatti applicazione le sanzioni previste dal DL 417/97 (sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato).

Come funziona il processo di Fatturazione Elettronica

1. CREAZIONE DEL DOCUMENTO IN FORMATO XML

Le fatture attive e passive devono essere generate esclusivamente in formato XML, a partire dai sistemi gestionali e documentali presenti in azienda. Il formato elettronico deve essere garantito e presente in fase di emissione della fattura, ricezione e accettazione da parte del destinatario.

2. INVIO DELLA FATTURA TRAMITE SDI

Per gestire l'invio dei file XML contenenti una o più fatture allo SdI, le aziende devono dotarsi di un software o scegliere un servizio di outsourcing in grado di gestire e automatizzare tale processo, in particolare per volumi medio-grandi. I file devono contenere l'indicazione dell'indirizzo PEC o del codice identificativo del destinatario e devono essere provvisti del riferimento temporale e della firma digitale.

3. CONSEGNA AL DESTINATARIO

L'invio al destinatario avviene tramite un codice destinatario a 7 caratteri oppure l'indirizzo PEC di ricezione (unitamente ad un codice destinatario standard). SdI si occupa di recapitare la fattura al destinatario, fatta eccezione per le fatture transfrontaliere e per le fatture B2C.

4. CONSERVAZIONE DIGITALE

E' previsto un obbligo di conservazione digitale delle fatture, sia emesse che ricevute, per un periodo di 10 anni. E' possibile adottare un servizio in outsourcing in modo da sollevare l'azienda da tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del processo di conservazione.

Cosa occorre fare sin da ora per essere pronti

- Farsi assegnare il Codice Destinatario dall'Agenzia delle Entrate oppure demandare ad un servizio in outsourcing (intermediario) la ricezione e l'invio delle fatture.
- È opportuno registrare il proprio indirizzo telematico di default presso il servizio di registrazione dell'Agenzia delle Entrate, per evitare il rischio di ricevere la fattura su canali indesiderati o doversi collegare all'area riservata per scaricare le proprie fatture.
- Richiedere il Codice Destinatario o l'indirizzo PEC dei clienti per poter inviare le fatture o assicurarsi che si siano registrati.
- Verificare che il sistema gestionale/documentale sia predisposto alla raccolta dei dati specifici per la Fatturazione Elettronica B2B e alla generazione dell'XML.
- Scegliere la soluzione software o il servizio in outsourcing da adottare per gestire i processi di Fatturazione Elettronica.
- Nel caso si gestiscano operazioni con l'estero, è opportuno dotarsi di un sistema di gestione multicanale della fatturazione, in grado di gestire l'invio sia su canale SdI che su altri canali.
- Organizzarsi al meglio per la conservazione, decidendo se gestirla in casa, con tutti gli oneri e le responsabilità che questo comporta, o tramite appositi servizi offerti da fornitori IT.

Quali sono i vantaggi derivanti dalla Fatturazione Elettronica B2B?

La Fatturazione Elettronica rappresenta un cambiamento radicale che obbligherà le aziende a rinnovare processi e procedure in chiave digitale, e darà anche l'opportunità di ottenere significativi vantaggi economici grazie alla completa automazione e integrazione dei processi, riducendo e ottimizzando i costi (eliminazione delle attività di data entry manuale, riduzione di errori di registrazione e smarrimenti; riconciliazione automatica dei dati; processi autorizzativi con controlli più efficienti...):

- abbattimento dei tempi di esecuzione dei processi e semplificazione delle attività;
- tracciamento dell'esito nell'ambito dell'invio della fattura;
- riduzione dello spazio destinato agli archivi della documentazione fiscale e riduzione dei costi di gestione delle informazioni da scambiare con la controparte;
- controlli fiscali semplificati grazie alla conservazione digitale e all'indicizzazione delle fatture.

La maggior parte dei vantaggi risiede perciò non solo nei risparmi dei costi di stampa e postalizzazione del documento cartaceo, quanto nella maggiore automazione ed integrazione del processo tra reparti commerciali, dal momento di emissione a quello di pagamento.

Vuoi arrivare senza pensieri alla scadenza?

Cata Informatica e RunnerTech hanno la soluzione che fa per te.

Centro Direzionale Milanofiori
Strada Uno - Palazzo F/1
20090 ASSAGO - Milano

T +39 0236571128

F +39 0236571119

www.cata.it

www.runner-tech.it

